

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ  
ILLECITE AD ESSO CONNESSE

RESOCONTO STENOGRAFICO

180.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2006

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PAOLO RUSSO**

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>		<b>Seguito dell'esame della proposta di relazione finale:</b>	
Russo Paolo, <i>Presidente</i> .....	3	Russo Paolo, <i>Presidente, Relatore</i> .....	4
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>		<b>ALLEGATO:</b>	
Russo Paolo, <i>Presidente</i> .....	3, 4	Proposte di modifica presentate dal presidente .....	7
Piglionica Donato (DS-U) .....	3, 4		
Savo Benito (FI) .....	3, 4		

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
PAOLO RUSSO

**La seduta comincia alle 14,15.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Sull'ordine dei lavori.**

BENITO SAVO. Chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENITO SAVO. Presidente, apprezzerei conoscere il motivo per cui il governatore della regione Lazio, Piero Marrazzo, non si sia presentato all'audizione prevista in data odierna.

PRESIDENTE. Onorevole Savo, la informo che lo stesso governatore mi ha chiamato una prima volta per esprimere personalmente la propria disponibilità a venire in audizione, concordando questa data, che tra l'altro era l'unica possibile, anche in ragione delle nostre « esiziali » vicende.

DONATO PIGLIONICA. Mai parola fu più felice, ancorché triste... !

PRESIDENTE. Nel preannunciarmi che i margini sarebbero stati ristretti — essendo in seduta di bilancio —, il governatore ha ribadito la propria determinazione a riferire in Commissione compatibilmente con gli stringenti e reciproci impegni istituzionali. Mi ha quindi nuovamente contattato, avvertendomi della sopravvenuta ed effettiva impossibilità di mantenere tale impegno, offrendo nel contempo la sua disponibilità per un ulteriore approfondimento.

Le posso anche assicurare di aver riservato al governatore Marrazzo lo stesso trattamento rivolto a tutti gli altri presidenti di regione nel corso di questi anni. Noi per primi sappiamo cosa significhi lavorare in tempi ristretti, perciò comprendo la difficoltà del governatore. Probabilmente, questa rimarrà una testimonianza che dovremo offrire — se mai ci sarà — ad una futura Commissione, nel corso della prossima legislatura.

BENITO SAVO. La ringrazio del chiarimento, presidente, ma continuo ad essere dispiaciuto per l'assenza del governatore, data la gravità della situazione ambientale di Frosinone — la provincia più inquinata d'Italia —, e particolarmente del fiume Sacco.

DONATO PIGLIONICA. È una bella gara tra province, questa...

PRESIDENTE. Sulla provincia più inquinata d'Italia dovremmo discutere...

BENITO SAVO. Sono i risultati di una statistica recentissima ad affermarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Savo, non compete con me...

BENITO SAVO. È recentissima la classificazione cui faccio riferimento, presidente.

Ad ogni modo, la presenza del governatore sarebbe stata opportuna anche alla luce dei fatti di Latina e della scarica di Borgo Montello, altro problema gravissimo da fronteggiare.

Vengo, infine, all'ultima questione. Come certamente ricorderà, presidente, su suo invito si è recentemente presentato, in questa Commissione, il procuratore capo della mia provincia, dottoressa Gerunda. In quell'occasione mossi dei rilievi, chiedendo alla dottoressa di approfondire talune tematiche.

PRESIDENTE. Lo ricordo.

BENITO SAVO. Ho sentito dire da lei, presidente, di averla invitata più volte a venire in questa Commissione; pur tuttavia, la vedo latitante. Forse lo è perché, al momento, il procuratore capo della nostra provincia si interessa soprattutto di campi sportivi e sicurezza negli stadi invece di perseguire reati di altra natura e di dedicare la sua attenzione ai problemi che affliggono la mia provincia, inquinata in virtù di una serie di malefatte nel campo dei rifiuti.

PRESIDENTE. Onorevole Savo, la prego di tener conto della fase « terminale » dei nostri lavori (il collega Pignionica, forse, saprà suggerirmi un termine meno crudo).

DONATO PIGNIONICA. Forse questo è addirittura peggiore del primo, presidente (*Si ride*)...

PRESIDENTE. Alla luce delle sollecitazioni del collega, delle quali prendo atto,

potremmo valutare la possibilità di inviare formalmente un'ulteriore richiesta scritta affinché il governatore ci ragguagli sulle questioni sollevate. Prego quindi l'onorevole Savo di individuare, con l'aiuto degli Uffici, i profili critici da sottoporre all'attenzione del governatore.

### **Seguito dell'esame della proposta di relazione finale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della proposta di relazione finale, avviato nel corso della seduta di martedì 31 gennaio scorso.

Comunico che l'esame della relazione finale, ai fini della sua definitiva approvazione, riprenderà mercoledì prossimo, 15 febbraio. Comunico, altresì, di aver predisposto tre proposte di modifica, pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (*vedi allegato*), che verranno recepite nel testo della relazione definitiva. Altre eventuali osservazioni e proposte di modifica sul testo, che sarà trasmesso ai componenti della Commissione, potranno essere presentate entro la giornata di martedì 14 febbraio.

Rinvio, pertanto, il seguito dell'esame della proposta di relazione finale ad altra seduta.

### **La seduta termina alle 14,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

---

*Licenziato per la stampa  
il 21 marzo 2006.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

**ALLEGATO**

PAGINA BIANCA

PROPOSTE DI MODIFICA ALLA PROPOSTA DI RELAZIONE  
FINALE PRESENTATE DAL PRESIDENTE

1. *Alla parte prima, a pagina 34, alla fine del paragrafo 4.2, aggiungere i seguenti capoversi:*

«Tale sistema può ben dirsi esteso anche al lavoro di questa Commissione che, ad esempio, anche a seguito di audizioni di amministratori locali, ha ritenuto utile rappresentare al Ministero dell'Ambiente, l'opportunità di estendere l'area perimetrale interessata dalle attività di bonifica del sito nazionale dell'Agro Aversano ad alcuni territori dei comuni di Acerra, Nola, Marigliano, Mariglianella, Brusciiano, San Vitaliano, Visciano, Saviano, Cicciano, Tufino, Casamarciano, Comiziano, Roccarainola e Cimitile.

Tale iniziativa, oltre ad aver raccolto il favore delle amministrazioni e delle comunità locali, è stata recepita dal Ministero dell'Ambiente con l'adozione del decreto di ripermetrazione dell'area in questione ».

2. *Alla parte prima, dopo il paragrafo 5.1, a pagina 43, inserire il seguente paragrafo:*

« 5.2. Il Contributo di riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene previsto dal consorzio POLIECO.

Nell'ambito delle attività che la Commissione ha svolto sui Consorzi, è stata considerata di particolare rilievo la questione, sollevata da alcune imprese (dei settore, relativa al loro assoggettamento al contributo obbligatorio previsto dallo statuto del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene (POLIECO).

Sebbene tale statuto e la disciplina di riferimento indichino molto chiaramente quali rifiuti debbano essere oggetto delle attività del Consorzio e quali imprese siano conseguentemente assoggettate al versamento del contributo di riciclaggio, ci sono state (e tuttora persistono) forti controversie, anche di carattere giudiziario, tra lo stesso Consorzio e alcune aziende produttrici di beni in polietilene che non ritengono di dover ottemperare agli obblighi previsti dal decreto legislativo.

In particolare, tali aziende ravvisano una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti, lamentando la mancata inclusione dei beni da loro prodotti nelle categorie escluse dalla gestione consortile e, in particolare dalla categoria dei cosiddetti « beni durevoli ».

Da parte di queste aziende viene affermato, non senza qualche ragione, che i manufatti di loro produzione, se confrontati con altri che sono esclusi dall'applicazione della normativa, hanno una durata

nel tempo maggiore, producono un minore impatto ambientale e non possono essere oggetto né di raccolta differenziata né, tantomeno, di recupero.

L'esempio più spesso riportato, mette a confronto le tubazioni in polietilene, utilizzate nel settore delle costruzioni con i componenti in polietilene, delle autovetture (esclusi ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 22/97); le prime hanno sicuramente una «durabilità» maggiore dei secondi, producono un minore impatto ambientale, non sono oggettivamente «raccolgibili» in modo differenziato né è possibile ipotizzarne il recupero.

Ad avviso di questa Commissione, la questione che si pone è senz'altro degna di attenzione ma, ai sensi della disciplina vigente, non vi è spazio per interpretazioni estensive della norma tendenti ad equiparare i manufatti e le attività escluse dal versamento del contributo consortile ad altri beni non menzionati; sarebbe piuttosto necessaria una modifica normativa per meglio precisare ed estendere le esclusioni.

Le esenzioni di alcune tipologie di rifiuti dal controllo esercitato dal Consorzio per i beni in polietilene non rappresentano, infatti, l'esonero dagli obblighi in materia di gestione dei rifiuti per alcune aziende, ma una coerente scelta di semplificazione amministrativa e di limitazione di aggravii economici per i produttori di quei beni (e, conseguentemente, di quei rifiuti) già assoggettati ad altri adempimenti e ad altri oneri.

In particolare, l'articolo 44 del decreto legislativo n. 22/97 (nonché, tra l'altro, il decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 sulla gestione dei rifiuti prodotti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), pone in capo ai produttori dei cosiddetti «beni durevoli» la ricaduta dei costi di gestione dei rifiuti da essi derivati.

Così come l'articolo 46 e le successive norme di attuazione, definiscono gli obblighi e gli oneri di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei veicoli a motore e dei loro componenti.

È utile sottolineare, inoltre, l'importanza che la problematica sollevata riveste, sotto il profilo tributario.

La mancata adesione al consorzio in trattazione comporta, infatti, dal punto di vista della normativa fiscale, violazioni sia nell'ambito delle imposte dirette che in ambito I.V.A. Tale problema non è di poco conto se si pensa che oggi in Italia esistono 5 categorie di soggetti, obbligati all'iscrizione al consorzio, al pagamento del contributo e della relativa I.V.A.; in particolare:

coloro i quali, obbligati, si sono iscritti e hanno sempre adempiuto ai propri obblighi;

coloro i quali, obbligati, si sono iscritti, hanno ricevuto controlli e una volta riscontrate violazioni al versamento del tributo, sono stati oggetto di verifica ai fini fiscali;

coloro i quali, obbligati, non si erano iscritti, hanno ricevuto controlli e una volta riscontrate violazioni al versamento del tributo, sono stati sottoposti a verifica fiscale;

coloro i quali, obbligati non si erano iscritti, hanno ricevuto controlli dalla Guardia di Finanza che ha accertato la non obbligatorietà dell'iscrizione al consorzio;



coloro i quali, obbligati non si sono iscritti.

A ciò va aggiunto che successivamente alla contestazione di violazioni da parte della Guardia di Finanza, alcuni soggetti hanno pagato l'imposta e le relative sanzioni chiudendo così il contenzioso, altri hanno presentato ulteriore ricorso, ancora non definito, altri ancora hanno usufruito della possibilità loro concessa di condonare le violazioni fiscali.

Va inoltre chiarito che:

l'emaneazione di provvedimenti consortili che contemplino procedure di sanatoria delle violazioni di cui sopra, produce effetti sostanziali evidenti con contestuali conseguenze sulle imposte connesse; si consideri, a tal fine, che l'IVA si calcola sul contributo pagato;

nei casi, invece, di adesione ad una delle procedure di sanatoria fiscale (es. concordato fiscale, condono « tombale », dichiarazione integrativa, eccetera), le violazioni contestate sono prive di effetti « tributari », sia sull'IVA che sulle imposte dirette a seconda delle adesioni formalizzate; permangono, tuttavia, gli effetti sui contributi e sulle sanzioni consortili evasi, nonché sulle sanzioni irrogate dagli enti locali.

Diventa quindi indispensabile una rapida riflessione normativa che consenta un percorso di rientro, concordato fra le parti e agevolato, per quelle aziende tenute al contributo, con contestuale puntualizzazione ed eventuale estensione delle esclusioni.

D'altro canto, lo stesso Consorzio PolieCo, riconoscendo la correttezza di alcune osservazioni formulate da tali imprese, ha proposto modifiche statutarie ed ipotesi di sanatoria, tuttora oggetto di analisi e di eventuale approvazione da parte dei Ministri delle Attività Produttive e dell'Ambiente.

In particolare, per quanto riguarda lo statuto del Consorzio, sono state ipotizzate le seguenti modifiche:

onere contributivo con vincolo di destinazione alle attività istituzionali (contributo di riciclaggio) unico ed a carico del solo comparto dei trasformatori e possibilità che tale contributo venga ridotto del 50 per cento già dal 2005; per tutti i restanti comparti produttori gli materia prima, trasportatori e riciclatori, è stato ipotizzato l'assoggettamento al solo onere di partecipazione alle spese generali e di funzionamento del consorzio (attualmente euro 0,50/ton.iva);

inserimento di disposizioni atte a consentire la « rivalsa » e cioè la trasferibilità del contributo al primo cessionario;

paritetività, in seno al Consiglio di amministrazione, tra la filiera del bene e la filiera del rifiuto.

Per quanto concerne il contenzioso, sono state avanzate ipotesi di sanatoria per i contributi pregressi e per i soggetti non ancora iscritti che preveda la copertura per tutto l'anno 2004 con contestuale abbandono delle vertenze.

*Il Quadro normativo.*

Con Decreto ministeriale del 15 luglio 1998 i Ministri dell'ambiente e dell'industria (ora «attività produttive») hanno proceduto all'approvazione dello statuto del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene (\*) (POLIECO). Con tale decreto ministeriale, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1998, n.187, è stata data attuazione a quanto previsto dall'articolo 48 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Lo statuto, oltre a definire lo scopo, l'oggetto sociale, i compiti e gli obietti del Consorzio indica, dividendole per categorie di attività, quali sono le imprese obbligate a consorzarsi e, conseguentemente, assoggettate al pagamento del contributo di riciclaggio.

In particolare, l'articolo 4 del decreto ministeriale stabilisce che:

« 1. Sono obbligati a partecipare al Consorzio i produttori e gli importatori di beni in polietilene, i trasformatori di beni in polietilene, le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di beni in polietilene, direttamente o tramite le rispettive associazioni nazionali di categoria, le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.

2. Ai fini del presente statuto le imprese di cui al comma 1 sono distinte nelle seguenti categorie:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene;

b) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;

c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene o loro associazioni nazionali di categoria;

d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.

---

(\*) Per beni in polietilene — ai fini dell'assoggettazione al contributo Polieco — si intendono i beni e i prodotti interamente costituiti di polietilene oppure costituiti in prevalenza di polietilene.

La caratteristica di prevalenza va intesa non solo in senso assoluto (il polietilene è costituente del bene per una percentuale superiore al 50 per cento), ma anche in senso relativo (componente prevalente in rapporto alle altre che costituiscono il bene; ad esempio: Polietilene = 36 per cento, materiale A = 24 per cento, materiale B = 18 per cento, altri materiali = 22 per cento).

Tra i beni vanno annoverate anche le materie prime. Si ricorda che i semilavorati (quando non siano realizzati dallo stesso produttore di materia prima) e, in generale, la componentistica e gli accessori di produzione che vanno a integrarsi in un prodotto finito, rientrano nell'ambito dei prodotti.

Si ricorda inoltre che la nozione di «bene» fornita dal Codice civile risiede nell'articolo 810 ai sensi del quale «sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti» (tratto dal sito *web* di POLIECO).

3. Le imprese che esercitano le attività proprie delle diverse categorie di consociati indicate nel comma 2 partecipano al Consorzio nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con apposito regolamento.

4. Possono fare parte in qualità di soci aggregati, qualora ne facciano richiesta:

a) i raggruppamenti, formalmente costituiti, di imprese private e/o pubbliche e Consorzi anche con partecipazione pubblica, i cui scopi rientrino tra quelli del Consorzio;

b) ogni altro soggetto che svolge attività connesse direttamente o indirettamente a quelle rientranti nell'oggetto consortile, ivi compresi i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria o di Enti/o imprese il cui oggetto abbia diretta attinenza con quello del Consorzio.

5. I consorziati di cui al comma 2, lettera a), b) e d) possono partecipare al Consorzio anche tramite le loro associazioni nazionali di categoria.

6. Il numero dei consorziati è illimitato ».

Non tutti i produttori di beni in polietilene sono, però, assoggettati a tale contributo; il richiamato articolo 48 del d. lgs. 22/97, esclude dalla gestione consortile gli imballaggi, così come definiti dall'articolo 35, lettere a), b), c) e d), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46 sempre dello stesso decreto legislativo n.22/97.

In particolare:

i beni di cui all'articolo 44, sono i cosiddetti « beni durevoli » per i quali il legislatore ha previsto una specifica modalità di gestione e il comma 5 di tale articolo (sebbene « ...in fase di prima applicazione .... » della normativa) ne individua chiaramente cinque « specie »:

a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;

b) televisori;

c) computer;

d) lavatrici e lavastoviglie;

e) condizionatori d'aria.


i rifiuti di cui all'articolo 45, sono i rifiuti sanitari;

i rifiuti di cui all'articolo 46, sono i veicoli a motore e rimorchi.

3. *Alla parte seconda, al paragrafo 7, pagina 90, sostituire il 5° capoverso con il seguente:*

« In definitiva, l'assenza di rivendicazioni, non consente, per un verso, di individuare nella matrice fondamentalista islamica il movente dell'agguato, e, per altro, non esclude che la causale dell'omicidio possa essere individuata nelle inchieste che la giornalista ed il suo operatore stavano svolgendo in territorio somalo; inchieste che, per certo, riguardavano anche e soprattutto il traffico dei rifiuti ».

€ 0,30



\*14STC0020730\*